

OGGETTO	ADEMPIMENTI E SCADENZE
Definizione adempimenti e termini per enti locali (art.1 c.60)	Entro il 30 marzo 2013, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata, sono definiti gli adempimenti e i relativi termini entro cui regioni ed enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, danno attuazione alla presente legge, con particolare riguardo a: 1. definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del <i>piano triennale di prevenzione della corruzione</i>, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; 2. adozione, da parte di ciascuna amministrazione, <i>di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici</i> di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53; 3. adozione, da parte di ciascuna amministrazione, <i>del codice di comportamento</i> di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo
Adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti da parte degli enti locali (art.1 c.61)	Attraverso intese in sede di conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte di regioni ed enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

Autorità nazionale anticorruzione (art.1 c.2)	La legge individua nella commissione per la valutazione, trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) l'autorità nazionale anticorruzione con compiti di vigilanza e consultivi
Piano triennale di prevenzione della corruzione (art.1 c.8)	Entro il 31 gennaio di ogni anno (per il 2013 entro il 31 marzo) l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della corruzione adotta il Piano triennale della prevenzione della corruzione che viene trasmesso al dipartimento della funzione pubblica. Sempre entro il 31 gennaio il responsabile della prevenzione definisce le procedure per selezionare il personale da inserire nei programmi di formazione. <i>La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.</i> Come previsto dall'art.1 c.6, ai fini della predisposizione del piano, <i>il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali</i>, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione (art.1 c.7, 10, 12,14)	L'organo di indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione. Nella PA centrali è un dirigente di prima fascia, negli enti locali è, di norma, il segretario comunale o provinciale, salva diversa e motivata determinazione. Il responsabile della prevenzione, oltre a proporre il Piano triennale: • provvede alla verifica della sua attuazione e idoneità, salva la facoltà di proporre delle modifiche; • verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici a più alto rischio; • individua il personale da inserire nei programmi di formazione predisposti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione; • risponde, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art.21 d.lgs. 165/2001(responsabilità dirigenziale) sul piano disciplinare in aggiunta al danno erariale e all'immagine. • in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione risponde sempre ai sensi dell'art.21 d. lgs 165/2001 e, per omesso controllo, sul piano disciplinare.
	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (maggio 2013) con uno o più decreti del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la conferenza unificata, sono individuate le informazioni rilevanti per l'applicazione del comma 15 (pubblicazione nei siti web delle PA delle informazioni relative a procedimenti amministrativi, bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi

Pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa- Rinvio a decreti ministeriali (art.1c.31, 15, 16, 29, 30)	erogati ai cittadini), del comma 16 (pubblicità con riferimento ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento lavori servizi e forniture anche rispetto alle modalità di selezione, concessione sussidi, contributi ecc, concorsi e prove selettive). Sono inoltre individuate le indicazioni generali per l'applicazione del comma 29 (indicazione di un indirizzo Pec ai fini di cui all'art. 38 d.lgs 445/2000) e del comma 30 (obbligo per le Pa di rendere accessibile in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai tempi dell'ufficio competente in ogni singola fase)
Stazioni uniche appaltanti (art.1.c.32)	Con riferimento alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (<i>comma 16 l.b</i>) le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare sui propri siti web: la struttura proponente, l'oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Tali informazioni devono essere in formato digitale all'AVCP, che le pubblica sul proprio sito rendendole accessibili ai cittadini. Entro il 31 aprile di ciascun anno l'AVCP trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto
Delega al Governo (art.1 c.35, 48, 49,63)	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (maggio 2013) il Governo e' delegato ad adottare <i>un decreto legislativo di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</i>, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità (comma 35) <u>In attuazione della delega prevista il Cdm, nella seduta del 22 gennaio 2013, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pa.</u> Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge (maggio 2013) il Governo è delegato ad adottare un d.lgs. <i>sulla disciplina organica degli illeciti</i> e relative sanzioni disciplinari correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (comma 48) Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge (maggio 2013) il governo è delegato ad adottare uno o più d.lgs diretti a modificare la disciplina di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle Pa e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nonché modificare la

	disciplina vigente in materia di incompatibilità tra detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati in possibile conflitto con l'esercizio imparziale delle pubbliche funzioni (comma 49) Entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge (novembre 2013) il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante <i>un testo unico della normativa in materia di incandidabilità</i> alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del Tuel, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane (comma 63) <u>In attuazione della delega conferita è stato emanato il d.lgs 31 dicembre 2012 n.235 recante" Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, c.63 della legge 190/2012.</u>
Incompatibilità, cumulo impieghi, incarichi- modifiche art.53 d.lgs 165/2001 (art.1 c.42)	Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici (comma 42 lett. e) Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico , anche se a titolo gratuito, le Pa devono comunicare per via telematica al dipartimento funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando oggetto e compenso lordo. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità, le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o affidato incarichi (comma 42, lett. f) Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 (comma 42, lett. g) Entro il 31 dicembre di ciascun anno il dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto in parte, le informazioni in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il dipartimento della funzione

	pubblica trasmette alla corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza(comma 42, lett. i)
Attività esposte a rischio infiltrazione mafiosa (art.1 c. 54)	Entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del ministro dell'interno può essere aggiornata la lista delle attività a rischio di infiltrazione mafiosa che attualmente include: a) trasporto di materiale a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi i) guardiania dei cantieri
Elenco fornitori (art. 1 c. 52, 56)	Presso ogni prefettura è istituito un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa nei medesimi settori. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con DPCM sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco, nonché per l'attività di verifica.